




CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 593/XIX Sess./2020

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
20/07/2020 U-rsp/5091/2020



Ai Presidenti degli Ordini  
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle  
Federazioni/Consulte degli  
Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Attività diagnostica sui ponti esistenti – competenze degli Ingegneri –  
Parere GdL CNI.

Cari Presidenti,

sul tema in oggetto abbiamo ricevuto note con richieste di informazioni e/o chiarimenti che, se pure con diversi approcci, affrontano il tema del rapporto tra disposizioni legislative e limitazione delle attività professionali nel campo della diagnostica strutturale su costruzioni esistenti.

Anche se le note sono riferite alle recenti linee guida sui ponti, è del tutto evidente che il problema interessa direttamente le attività professionali degli ingegneri e riguarda l'intera attività di indagini su costruzioni esistenti; per questo è necessario un inquadramento della situazione legislativa e delle sue recenti evoluzioni, per meglio argomentare la risposta.

A questo proposito, il CNI ha interessato un Gruppo di Lavoro, composto dai Consiglieri Calzolari, Cardinale, Mariani, Perrini e Solustri, per valutare la problematica ed esprimere un parere in proposito, che si allega.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE  
Ing. Armando Zambrano



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

**Parere del Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale  
Ingegneri in tema di attività diagnostiche su costruzioni  
esistenti  
(S. Calzolari, G. Cardinale, M. Mariani, D. Perrini, R.  
Solustri)**

Esaminare se, ed eventualmente in che modo, il nuovo quadro normativo, anche alla luce di documenti non cogenti come le recenti LLGG sui ponti esistenti, sia intervenuto a limitare le attività dei professionisti, a vantaggio esclusivo di soggetti imprenditoriali, richiede la ricostruzione di quella che per questo Consiglio Nazionale rappresenta una corretta filiera degli attori del processo, cercando di dare al generico termine "diagnostica" il contenuto più appropriato.

È fondamentale infatti specificare cosa si intende per diagnosi di una struttura, magari in analogia con il significato che questo termine assume in altre discipline quali, per esempio, la medicina.

Negli ultimi anni lo sviluppo degli interventi sul costruito ha posto in primo piano le azioni concettuali ed operative relative alla diagnostica strutturale sulle costruzioni esistenti, proprio come, nella medicina, la diagnostica non invasiva è diventata un punto di partenza per la riduzione degli interventi chirurgici più complessi.

A nostro giudizio un corretto processo diagnostico dovrebbe essere svolto secondo i seguenti passaggi :

- a. pianificazione delle indagini, redazione di specifiche tecniche, stima economica
- b. esecuzione delle indagini (distruttive e non distruttive) in situ ed in laboratorio
- c. supervisione in corso d'opera
- d. emissione di rapporti di prova all'esito del p.to b.
- e. emissione dei certificati di prova all'esito del p.to b.
- f. interpretazione dei risultati
- g. diagnosi strutturale

il p.to a attiene a quel processo di conoscenza che le Norme

Tecniche ben individuano e che le recenti Linee Guida specializzano al caso dei ponti; si tratta di una attività indirizzata esclusivamente ai professionisti, sia come attività autonoma, come nel caso dell'applicazione delle LLGG, che come parte di una più complessa azione di progettazione che, al termine del processo diagnostico, potrà poi procedere alla scelta della "terapia", ovvero degli interventi.

Lo stesso dicasi per le attività di supervisione, interpretazione dei risultati, diagnosi strutturale (**p.ti c., f., g.**).

Le attività di cui all'esecuzione delle indagini non distruttive, ed emissione di rapporti di prova, (**p.ti b., d.**), possono invece essere svolte da professionisti iscritti ai relativi albi senza dover rispondere a nessun altro diverso requisito prescrittivo.

Negli ultimi anni vari provvedimenti legislativi sono stati modificati o redatti ex novo proprio in relazione alla crescente diffusione ed importanza delle indagini in situ ed in laboratorio su costruzioni esistenti.

La regolamentazione di tale materia deriva dalla fonte di legge primaria, il DPR 380/01 - Testo Unico dell'Edilizia - che ha di fatto definito gli obblighi per i laboratori autorizzati (art. 59), già previsti nella legge 1086/71, per la esecuzione di prove e relative certificazioni su calcestruzzo, barre metalliche ed acciaio da carpenteria di nuove costruzioni.

In proposito, il Servizio Tecnico Centrale, a chiarimento della legge primaria, emanò la **Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC**, che conteneva indicazioni operative per i laboratori circa i requisiti necessari per essere riconosciuti come ufficiali ed autorizzati ai sensi di legge.

Nel 2018, le Norme tecniche per le Costruzioni, al cap. 8.5.3, hanno introdotto una specifica disposizione che estendeva le prerogative di questi ultimi al caso delle costruzioni esistenti, affermando che **"...per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o integrazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001. "**

Recentemente, con legge 14 giugno 2019 n. 55, il legislatore è intervenuto a modificare l'art. 59 (comma 2) del DPR 380/01, concedendo al Ministero la facoltà di autorizzare, con proprio decreto, **"... altri laboratori ..."**,

relativamente a **"... prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni quindi esistenti..."**  
(p.to C<sub>bis</sub>)

Il Servizio Tecnico Centrale Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (STC), ha emesso la circolare STC 03/12/2019 n. 633, per l'accreditamento dei "nuovi" laboratori previsti che, senza specifici indirizzi, non si sarebbero potuti costituire per rispondere a esigenze di legge.

Tra le altre cose la Circolare STC. 633 introduce, per la prima volta, alcune considerazioni di rilievo:

- si procede a disciplinare *"...un settore di primaria importanza nel processo di verifica strutturale per la garanzia d'uso e prestazione del patrimonio edilizio, infrastrutturale e storico esistente. L'autorizzazione ad operare nel settore delle Prove non Distruttive (PnD) sulle strutture esistenti, definendo i requisiti minimi di accesso, prescrive le procedure di gestione delle attività sperimentali e di certificazione, risponde all'esigenza di migliorare l'applicazione delle recenti norme tecniche nel settore dei lavori e delle opere di ingegneria civile al fine di garantire migliori condizioni di qualità, affidabilità, indipendenza e terzietà nelle attività di prove e certificazione."*
- I laboratori autorizzati possono essere gestiti da una ditta individuale, da una società o da un ente pubblico.
- Sono incompatibili con l'attività in questione le ditte individuali e le società i cui soci, i rappresentanti legali o altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività imprenditoriali di esecuzione di opere di ingegneria civile o in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, che necessitano di certificazioni ufficiali ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
- **il soggetto gestore che svolga anche attività di società di ingegneria non è escluso** dalla possibilità di ottenere l'autorizzazione, ma non potrà svolgere e certificare prove per le quali la stessa società operi o abbia operato in qualità di consulente, progettista, direttore dei lavori o collaudatore, comprese attività di redazione di progetti di fattibilità tecnico economica per interventi di adeguamento/miglioramento sismico e attività di valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti.
- il Direttore del Laboratorio dovrà essere necessariamente iscritto all'Ordine professionale.

È opportuno evidenziare che il comma 3 dell'art. 59 indica poi che i laboratori, come sopra definiti ed autorizzati, svolgono "**servizio di pubblica utilità**", richiamandoli così a precise responsabilità di legge verso la collettività; per esempio, durante il lockdown, il Ministero è dovuto intervenire per specificare che le attività svolte non potevano essere sospese proprio in forza di questa garanzia, cui è intimamente connesso il possesso, verificabile, di caratteristiche di "**qualità, affidabilità, indipendenza e terzietà nelle attività di prove e certificazione.**"

Allo stato dei fatti, non si rinviene nell'attuale normativa di legge, né nell'interpretazione data dalle circolari citate, una disposizione legislativa che impedisca agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri nel settore dell'ingegneria civile ed ambientale, sia in forma di persone fisiche che di società, di svolgere attività diagnostiche su costruzioni esistenti, tanto nella loro azione di progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, finalizzate alla redazione diretta di **rapporti di prova da utilizzare per le proprie necessità tecnico professionali.**

Se invece detti soggetti volessero operare nel campo della esecuzione di indagini distruttive di indagini anche non distruttive, e relative certificazioni eseguite da loro stessi, nel rispetto delle NTC 2018, e dell'art. 59 del DPR 380/01, dovrebbero uniformarsi alle procedure fissate dalla Circolare STC 633/2019.

È questo il contesto normativo in cui si è inserita la recente pubblicazione delle Linee Guida per la Classificazione e Gestione del Rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti, che tratta l'argomento in due punti:

- **1.7: Competenze degli Operatori:** *le attività ispettive e valutative previste dalle presenti Linee Guida saranno affidate a personale di adeguate competenze. I requisiti per la competenza degli operatori saranno definiti con regolamento emanato previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici"*
- **1.8: Laboratori di Prova :** *"ai fini delle applicazioni di cui alle presenti Linee Guida ...omissis... le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i. devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR 380/01 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista ."*

È utile ricordare che le Linee Guida sui ponti non hanno

ancora una definizione dal punto di vista amministrativo e che le stesse sono state adottate in via sperimentale per 18 mesi.

Le recenti LL GG sui ponti, con i richiamati p.ti 1.7 ed 1.8, sono perfettamente in linea con questa impostazione ed a tutela di questa il CNI si è impegnato nel definire in dettaglio, nel voto con cui l'Assemblea Generale del CSLP ha inviato le LL GG al Ministro, il ruolo delle professioni sia nelle definizioni di formazione e competenze, che nella regia della sperimentazione.

In questo quadro normativo, come anche prima delle NTC 2018, dobbiamo ricordare che **soggetti non tecnici**, quali ad esempio le tante società attive nel campo dei servizi generali (anche estranei alle caratteristiche dei servizi di ingegneria) continuano ad operare, eseguendo attività diagnostiche, squisitamente non invasive, (es. testing, prove di carico, etc.) senza limitazioni, obblighi, autorizzazioni, qualificazione del personale, iscrizione ad Ordini, ecc.

Il Gruppo di Lavoro è consapevole del fatto che la partecipazione alle gare pubbliche per la sola esecuzione delle indagini sia oggi spesso limitata ai soli Laboratori autorizzati (anche se al momento, per costruzioni esistenti, non ne esiste alcuno), come anche del fatto che CONSIP preveda un affidamento congiunto, ad un unico soggetto (un RTP tra un professionista ed un laboratorio), della attività di valutazione della sicurezza e di esecuzione delle indagini; aspetti, questi sì, che violano tanto la concorrenza quanto la elementare e necessaria terzietà ed indipendenza tra i soggetti del processo sopra descritto e che siamo decisamente impegnati a combattere sia con le informazioni fornite nei tanti appuntamenti formativi dedicati a questi temi, che nella interlocuzione con i ministeri competenti, ma anche con la continua attività di contrasto dell'Osservatorio Bandi CNI.

I professionisti competenti (Ingegneri iscritti ai relativi albi professionali) possono tutt'ora emettere Rapporti di Prova per prove semi-distruttive e non distruttive (PnD) sulle costruzioni esistenti, mentre ai laboratori ex art. 59 DPR380/2001 sono riservate in via esclusiva, le prove distruttive su cubetti e carote in CLS e barre di armatura e tutte quelle fissate dalle NTC 2018 al cap. 8.

Un provvedimento legislativo che volesse intervenire sul suddetto processo diagnostico, in particolare sui **p.ti a.,c.,d.,f.,g.**, non potrebbe non tener conto delle riserve di legge e dell'attività professionale degli ingegneri iscritti agli Ordini, come delle società tra professionisti

(STP), o società di ingegneria.

La recente Certificazione volontaria che l'Agenzia CERTING sta rilasciando, nel tema della diagnosi strutturale, è una delle azioni messe in campo per offrire al mercato un ulteriore elemento di valutazione delle competenze, integrativo di quelle che discendono dalla formazione universitaria e da quella permanente.

Il confronto nel quale il CNI è attualmente attivo in modo specifico, coerente anche con lo spirito delle segnalazioni pervenute, riguarda i ministeri competenti su due temi specifici :

- l'aggiornamento degli obblighi di cui alla circolare STC 633/2019, nella direzione di aprire ulteriormente le opportunità di professionisti, comunque organizzati, intervenendo soprattutto sulla semplificazione dei requisiti che riguardano il personale dipendente, anche alla luce dell'attuale mercato del lavoro e della flessibilità richiesta a questo settore come a tanti altri.
- L'importanza di riconoscere in modo formale, in tutti i documenti di riferimento, incluso il decreto parametri, l'attività diagnostica riferita ai punti del processo sopra indicato di esclusiva spettanza dei professionisti.

E' del tutto evidente infatti che oggi l'attenzione si sposta in modo non appropriato alla realtà del processo, sul "chi" esegue o certifica una certa indagine, e non su "chi", attraverso la propria attività concettuale, ha stabilito "quali prove", "dove" "con che modalità" ecc. e ne ha poi interpretato gli esiti in un documento diagnostico conclusivo di cui rapporti di prova e certificati sono solo una componente.

La preoccupazione circa potenziali rischi per la limitazione dell'azione di soggetti competenti ed esperti nell'attività della esecuzione di indagini non distruttive, a vantaggio di soggetti imprenditoriali, riguarda, come sempre, il CNI ed è la fonte primaria dell'impegno e del lavoro in essere.

Come, a nostro parere, è fondamentale che l'esercizio della tutela dei professionisti non si affermi attraverso generici richiami alle esperienze e alle tradizionali competenze degli ingegneri civili, ma sia contestualizzato in un quadro in cui ogni attore del processo descritto possa avere competenze specifiche, documentate ed, eventualmente, anche certificate, e sottostare alle autorizzazioni ed ai controlli che, senza ledere il principio di pari opportunità, sono poste a garanzia della collettività.